



COMUNE DI VITTORIA

Ordinanza n. 04

del 16/01/2017

COMUNE DI VITTORIA	
N. 147	del Reg.
IN PUBBLICAZIONE	
DAL 16 GEN. 2017	
AL 31 GEN. 2017	

Oggetto: PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 60 del 16/12/2016 (già modifica parziale dell'Ordinanza N.° 53 DEL 16/10/2016, già proroga dell'Ordinanza n. 51 del 30 SETTEMBRE 2016, e dell'Ordinanza n. 37 del 30 giugno 2016) (ai sensi ex art 191 comma 4 D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. misure straordinarie ed urgenti per garantire la salute pubblica e l'igiene urbana).

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza sindacale n. 88 del 31/12/2015, contingibile ed urgente con la quale-visto "il verbale di sopralluogo congiunto del 30.12.2015 trasmesso al Sindaco con nota prot.11046/Urb di pari data effettuato dall'Asp,dalla Polizia Municipale e dal Dirigente della direzione Pianificazione Territoriale Ecologia dal quale si palesa una situazione emergenziale di pericolo per la salute pubblica,l'ambiente e l'igiene del territorio comunale di Vittoria"-alfine di assicurare l'incolumità pubblica ed ambientale,si ordina,per i motivi ed alle condizioni che ivi si leggono e che si intendono qui trascritti per farne parte integrante, alla Ditta TEK.R.A. srl il **SERVIZIO DI GESTIONE DEI R.U. ED ASSIMILATI, IGIENE URBANA E SERVIZI SPECIALI per mesi sei.**

RICHIAMATA la propria Ordinanza sindacale n. 37 del 30 giugno 2016, di proroga della precedente Ordinanza n. 88 del 31/12/2015, contingibile ed urgente con la quale nelle more della scelta dell'operatore economico mediante procedura aperta il servizio di cui all'Ordinanza n. 88/2015 veniva prorogato per mesi tre dal 2 luglio 2016 al 1 ottobre 2016 alla stessa ditta, alle stesse condizioni indicate nell'ordinanza prorogata cui si fa riferimento per relationem.

RICHIAMATA la propria Ordinanza sindacale n. 51 del 30 settembre 2016, di proroga della precedente Ordinanza n. 37 del 30/06/2016, contingibile ed urgente con la quale nelle more della scelta dell'operatore economico mediante procedura aperta il servizio di cui all'Ordinanza n. 37/2016 veniva prorogato per giorni 16 dal 2 ottobre 2016 al 17 ottobre 2016 alla stessa ditta, alle stesse condizioni indicate nell'ordinanza prorogata cui si fa riferimento per relationem.

RICHIAMATA la propria Ordinanza sindacale n. 53 del 16 ottobre 2016, di proroga della precedente Ordinanza n. 51 del 30/09/2016, contingibile ed urgente con la quale nelle more della scelta dell'operatore economico mediante procedura aperta il servizio di cui all'Ordinanza n. 51/2016 veniva prorogato per giorni 30 dal 17 ottobre 2016 al 16 novembre 2016 alla stessa ditta, alle stesse condizioni indicate nell'ordinanza prorogata cui si fa riferimento per relationem.

RICHIAMATA la propria Ordinanza sindacale n. 60 del 16 dicembre 2016, di modifica parziale dell'Ordinanza n. 53 contingibile e urgente, proroga della precedente Ordinanza n. 51 del 30/09/2016





COMUNE DI VITTORIA

- Al Ministro della Salute;
 - Al Ministro dello Sviluppo Economico;
 - Al Presidente della Regione;
 - All'Assessorato dell'Assessorato Regionale all'Energia e ai Servizi di pubblica utilità;
 - Al Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti;
 - Al Commissario della Provincia Regionale ora Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
 - Al Prefetto di Ragusa;
 - Al Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;
 - Al Questore di Ragusa;
 - Al Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
 - Al Comando Provinciale Guardia di Finanza Ragusa;
 - All'Azienda Provinciale Sanitaria di Ragusa;
 - Al Dirigente SIAV dell'ASP Ragusa;
 - Al Presidente dell'SRR di Ragusa;
 - Al Commissariato di P.S. di Vittoria
 - Alla Compagnia Carabinieri di Vittoria;
 - Alla Tenenza Guardia di Finanza di Vittoria
 - Alla Polizia Municipale;
 - Agli Uffici comunali Direzione Bilancio
 - Agli Uffici comunali direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale;
- 2. PUBBLICARE** la presente ordinanza all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune

Vittoria, li 26/01/2014



IL SINDACO
Avv. Giovanni Moscato



COMUNE DI VITTORIA

RITENUTO dover provvedere in merito alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

CONSIDERATA la particolare urgenza nel provvedere.

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, la proroga dell'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 53 del 16/10/2016, già modificata dall'Ordinanza Sindacale n. 60 del 16/12/2016, alla ditta S.E.A. srl di Agrigento:

di non rimuovere alcun tipo di cassonetti attualmente posizionati nel territorio comunale, per tutto il periodo di proroga (16/11/2016) e per ulteriori 90 giorni dalla scadenza, allo scopo di consentire la fase di passaggio dalla raccolta tramite cassonetti stradali a quella domiciliare "porta a porta", dando atto che per l'utilizzo degli stessi verrà corrisposto, con successivo atto gestionale, quanto dovuto da quantificarsi in seguito.

AUTORIZZARE gli uffici comunali ad effettuare quanto di relativa competenza anche in deroga alle modalità indicate dall'art. 9, comma 4, del D.L. n. 66/2014, convertito con le modifiche dalla Legge n. 89/2014 e dal D.L. 90/2014, convertito con le modifiche della Legge n. 114/2014 ed in deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente, ed in genere alle norme del D.Lgs. n. 50/2016;

DEMANDARE ai Dirigenti della Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale e dell'Area Economico-Finanziaria il compito di provvedere, per quanto di propria competenza, all'adozione degli atti consequenziali;

INCARICARE della vigilanza e controllo dell'esecuzione della presente ordinanza la Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale e il Comando di Polizia Municipale, ciascuno per quanto di competenza, richiedendo all'occorrenza l'intervento della forza pubblica.

DISPONE

1. Alla Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale di provvedere alla **NOTIFICA, con anticipo via pec**, del presente atto:

- Alla S.E.A. srl di Agrigento;

e di **trasmettere** copia dello stesso

Al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;



COMUNE DI VITTORIA

impone la proroga della Ordinanza sindacale n. 60 del 16/12/2016 nella parte in cui "ordina all'impresa SEA di non rimuovere alcun tipo di cassonetti attualmente posizionati nel territorio comunale, per tutto il periodo di proroga (16/11/2016) e per ulteriori 60 giorni dalla scadenza", modificando il suddetto termine a 90 giorni (e quindi fino al 17/02/2017), allo scopo di consentire la fase di passaggio dalla raccolta tramite cassonetti stradali a quella domiciliare "porta a porta", stante che allo stato non appaiono praticabili situazioni alternative per scongiurare un grave pericolo per l'igiene, la sanità pubblica e l'ambiente.

VISTO il vigente Regolamento di Igiene e Sanità.

VISTO l'art.198 del DLGS n. 152/2006 attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti.

VISTO l'art.191 del DLGS n. 152/2006 il quale stabilisce che *"qualora si verificchino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente omissis....."*.

VISTI gli articoli **50, comma 5** del T.U.E.L., secondo cui *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"* e **54, comma 4** del T.U.E.L., secondo cui *"il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*, del **D.Lgs. 267/2000**, e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la legge n. 241/90, e la L.R. 10/91 e successive modificazioni.

DATO ATTO che il presente provvedimento è comunicato agli Enti indicati nell'art. 191 del D.lgs.152/2006 e smi.





COMUNE DI VITTORIA

09/2016, contingibile ed urgente con la quale, si ordina “... di non rimuovere alcun tipo di cassonetti attualmente posizionati nel territorio comunale, per tutto il periodo di proroga (16/11/2016) e per ulteriori 60giorni dalla scadenza, ..” alle stesse condizioni indicate nell’ordinanza parzialmente modificata cui si fa riferimento per relationem.

ACQUISITA la relazione tecnica del Dirigente della Direzione Ecologia prot. n. 99/EC del 13/01/2017 relativa alla fattispecie in argomento, i cui dati sono inseriti nella presente.

VISTO che nella stessa Ordinanza n. 60/2016 si ordinava alla ditta S.E.A. di non rimuovere alcun tipo di cassonetti attualmente posizionati nel territorio comunale, per tutto il periodo di proroga e per ulteriori 60 giorni dalla scadenza, allo scopo di consentire la fase di passaggio dalla raccolta tramite cassonetti stradali a quella domiciliare “porta a porta”, dando atto che per l’utilizzo degli stessi verrà corrisposto, con successivo atto gestionale, quanto dovuto da quantificarsi in seguito.

VISTO che in data 17/11/2016 è stato avviato il nuovo servizio con l’impresa EF Servizi Ecologici srl con sede a Misterbianco (CT), aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica, con il sistema tradizionale a cassonetti stradali per la prima fase, avviando i preparativi per il passaggio alla seconda fase del servizio con il sistema “porta a porta” (forniture attrezzature, distribuzione materiali, opuscoli informativi per la campagna di sensibilizzazione, convenzioni con gli impianti di conferimento e smaltimento, preparazione e sistemazione del CCR, etc.).

CONSIDERATO i tempi ristretti per l’avvio della raccolta differenziata il relativo avvio andava a cadere nel periodo natalizio con la conseguenza che si potevano causare inconvenienti di natura igienico sanitaria in tale periodo difficilmente risolvibili, per cui era opportuno che l’avvio del nuovo sistema di raccolta avvenga subito dopo le feste natalizie, per cui si rendeva necessario prorogare la disponibilità dei cassonetti stradali per ulteriori 30 giorni rispetto alla scadenza imposta dall’Ordinanza n. 53 (17 dicembre 2016) e quindi al 16 gennaio 2017.

VISTO l’esito della riunione tecnica tenutasi in data 22 dicembre 2016, formalizzato con nota prot. 1545/EC del 29 dicembre 2016, nella quale sono state raggiunte le determinazioni che l’impresa EF Servizi srl deve dare inizio entro la prima settimana di gennaio 2017 alla distribuzione dei kit per la RD presso le utenze non domestiche; deve attivare presso le utenze non domestiche la raccolta differenziata entro e non oltre il 20 gennaio 2017; deve iniziare entro il 15 gennaio 2017 la distribuzione dei kit per la RD presso tutte le utenze domestiche ed avviare la fase di start up della RD col sistema porta a porta entro la prima decade di febbraio 2017.

CONSIDERATO che in assenza di ciò potrebbe ricrearsi la situazione eccezionale ed urgente, appena cessata, di gravi carenze igienico sanitarie e di pericolo per la salute pubblica, per cui si